COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA

SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI AL TERRITORIO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

AI SENSI DELLA L. N. 431 DEL 9/12/1998 E S.M.I., DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 402 DEL 30/03/2020 (COME MODIFICATA AL PUNTO 7.2 DAL MESSAGGIO INPS N. 1244 DEL 18/03/2022), DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA DEL 06/04/2023, DELLA D.G.M. N. 222 DEL 05/10/2023

RENDE NOTO

che a partire dal giorno **1° novembre** fino e non oltre il giorno **30 novembre**, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

1. REQUISITI DEI BENEFICIARI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ

1.1 Possono presentare domanda i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando:

a) abbiano la residenza anagrafica nel comune di Pescaglia, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica nel suddetto immobile;
b) siano:
- cittadini italiani,
- cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea, o cittadini di altri Stati in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (d. lgs. 286/1998 s.m.i.),
-cittadini di altro stato non aderente all'Unione Europea a condizione che siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di validità almeno biennale ed esercitino regolare attività lavorativa (art. 40 d. lgs. 286/1998);
c) non siano conduttori di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1 comma 2 L. 431/1998;
d) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. 2/19;
e) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri I.M.U. mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione I.S.E.E.; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
f) le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
g) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di un patrimonio mobiliare superiore a 25.000,00 euro.
Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini I.S.E.E., al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
h) non superino, assieme al proprio nucleo familiare, il limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) e g);

i) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito all'alloggio in cui hanno la residenza, contratto regolarmente registrato;
j) possiedano certificazione dalla quale risulti un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i., non superiore a Euro 32.048,52;
j1) per essere inseriti nella fascia A, ai sensi della normativa vigente, il valore I.S.E. deve essere uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2023, ossia € 14.877,20, mentre l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non può essere inferiore al 14%;
j2) per essere inseriti nella fascia B, ai sensi della normativa vigente, il valore I.S.E. deve essere compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2023, ossia € 14.877,20, e l'importo di € 32.048,52, mentre l'incidenza del canone sul valore I.S.E. non può essere inferiore al 24%.
Il valore I.S.E.E. inoltre non può essere superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con L.R.T. 2/2019 – Allegato A art. 2 lettera c).
Le soglie indicate relativamente alla fascia "B" per I.S.E. e I.S.E.E. sono importi convenzionali tra di loro non collegati.

1.2 Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

1.3 Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/1998 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

1.4 L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

1.5 L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

1.6 E' causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere. Tale causa di decadenza persiste fino all'approvazione di una nuova graduatoria a seguito di nuovo bando Erp.

2. REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

2.1 La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione I.S.E./I.S.E.E. in corso di validità secondo le disposizioni della nuova normativa ex D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;
La certificazione ISE/ISEE può essere compilata presso le sedi I.N.P.S. e presso i C.A.F. convenzionati.

2.2 L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "I.S.E. zero" o incongruo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, ovvero tramite verifica da parte dei competenti uffici comunali del reddito rilevabile da D.S.U. tale da giustificare il pagamento del canone. Nella fascia di "I.S.E. zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un I.S.E pari a zero, ovvero che hanno un I.S.E.inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

2.3 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2.4 In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO TEORICO

3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

3.2 Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO EROGABILE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana per l'anno 2023 e da quelle messe a disposizione dal Comune di Pescaglia fino ad esaurimento delle stesse secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, tenendo conto che l'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00 (importi inferiori a tele soglia verranno azzerati).

4.2 Il limite di cui al punto 4.1 sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

4.3 Il contributo oggetto del presente bando non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del reddito o pensione di cittadinanza. Il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'I.N.P.S. la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

4.4 Nel caso in cui le risorse disponibili non consentissero di erogare il contributo teorico a tutti i soggetti collocati in graduatoria nella fascia A, il Comune si riserva la facoltà di erogare contributi in misura ridotta fino ad esaurimento delle somme disponibili.

4.5 Il contributo verrà erogato dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pertanto gli aventi diritto, entro il 31 GENNAIO 2024 dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2023. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in BANDO 2023 2 funzione delle mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal precedente punto 4.1.

4.6 Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:
a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
Il minor importo eventualmente erogato rappresenta una economia utilizzabile.

4.7 I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

4.8 Per l'anno 2023, considerato l'azzeramento del fondo nazionale che ha comportato una notevole riduzione delle risorse messe a disposizione per la presente misura, l'Amministrazione Comunale si riserva di erogare il contributo unicamente ai richiedenti in possesso di tutti i requisiti e collocati in fascia A, fermo restando il limite previsto dal punto 4.4.

5. COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

5.1 Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A, parte integrante della DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 402 DEL 30/03/2020, e della D.G.M. N. 222 del 05/10/2023 i soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale in base:
- alle sopra citate fasce A e B;
- alla percentuale di incidenza canone/I.S.E.E.
Si precisa che, in caso di parità, se necessario e determinante ai fini della liquidazione del contributo, si procederà a sorteggio.

6. DICHIARAZIONI DA RILASCIARE DA PARTE DEGLI INTERESSATI

6.1 Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi della Tabella, Allegato B, al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972) devono essere compilate unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Pescaglia.
Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Pescaglia (www.comune.pescaglia.it) oppure ritirato presso l'Ufficio Tecnico, Via Roma n. 2.

6.2 La domanda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da tutta la necessaria documentazione e sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria
Nel caso di "I.S.E. zero" o incongruo è necessario, **pena l'esclusione dalla graduatoria,** allegare una certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune; **in alternativa il soggetto dovrà compilare, pena l'esclusione dalla graduatoria, l'autocertificazione circa la fonte di sostentamento predisposta al punto C della domanda, tenendo presente che i nominativi degli aventi diritto saranno inoltrati al Comando Provinciale della Guardia di Finanza nel caso in cui si ritenga necessaria una più attenta valutazione, come previsto dal punto 9.3 dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020.**

6.3 La domanda può essere presentata da altro soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto: in questo caso dovranno essere indicate anche le generalità complete dell'intestatario del contratto.

6.4 L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.; se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, alla quale saranno inoltrati i nominativi degli aventi diritto nel caso in cui si ritenga necessaria una più attenta valutazione.

6.5 Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. DOCUMENTAZIONE

Per l'istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria è necessario compilare correttamente la domanda.

I documenti da allegare in fotocopia sono i seguenti:
1) documento di identità in corso di validità;
2) carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso (solo per cittadini extracomunitari);
3) contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato;
4) ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto relativamente all'anno 2023 oppure attestazione del regime di "cedolare secca";
5) ricevute pagamento canone di locazione per il periodo gennaio- giugno 2023 (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre per ogni ricevuta una marca da bollo di € 2,00) o in alternativa delega al locatore per il versamento del contributo spettante con relativo codice iban;
6) eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un alloggio sito sempre nel comune di Pescaglia, riferito a mesi dell'anno 2023 non coperti dal contratto relativo all'immobile per cui si richiede il contributo (es. in presenza di un contratto decorrente dal 01/04/2023, può essere presentato il precedente contratto che copra i mesi che vanno dal 01/01/2023 al 31/03/2023);
7) dal 2 al 31 gennaio 2024 consegnare copia di ricevuta, bonifico bancario o vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo a tutto l'anno 2023 (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre per ogni ricevuta una marca da bollo di € 2,00);
I documenti che non è necessario allegare, ma con riferimento ai quali è obbligatorio compilare correttamente i relativi punti previsti in domanda, indicando gli elementi indispensabili al loro reperimento, sono i seguenti:
a) certificazione I.S.E./I.S.E.E. in corso di validità**,** fatte comunque salve le fattispecie di cui alla successiva lettera b);
b) qualora l'ISE risulti pari a zero o incongruo, certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale (nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune) o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, compilando correttamente il punto C della domanda;
c) certificato catastale per coloro che sono in possesso di beni immobili.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.1 Le domande dovranno pervenire al Comune – esclusivamente nelle forme di seguito indicate, pena l'esclusione dalla graduatoria, entro e non oltre le ore 16.30 di giovedì 30 novembre 2023
8.2 Le domande potranno essere:
- inviate alla casella di P.E.C. **comune.pescaglia@postacert.toscana.it**, in tal caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dell'Ente solo se spedite da una casella certificata P.E.C;
- inviate alla casella di posta elettronica ordinaria **protocollo@comune.pescaglia.lu.it;**
- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo, Via Roma n. 2 – Pescaglia, tutte le mattine dalle 8.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30;
- spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Pescaglia, Via Roma n. 2 – Pescaglia.
Si sottolinea che la raccomandata dovrà pervenire al Comune di Pescaglia entro il giorno 30 novembre (NON fa fede il timbro postale);

9. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria
Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la **completezza e regolarità**, dopodiché provvede al loro inserimento nelle graduatorie della Fascia A) e B) secondo i criteri fissati al punto 5 del presente bando e dai requisiti di cui all'art. 1. La graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni e sul sito del Comune di Pescaglia (**www.comune.pescaglia.it**).
Per la consultazione della graduatoria è necessario premunirsi del n° di protocollo generale relativo alla domanda presentata.
E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 30 giorni dalla data di inizio pubblicazione della stessa, indirizzando la domanda al Responsabile Settore 2 Programmazione territoriale e servizi al territorio.
Dopo aver esaminato gli eventuali ricorsi, la commissione comunale appositamente nominata forma la graduatoria definitiva che sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore 2.
Tale graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito del Comune di Pescaglia (**www.comune.pescaglialu.it**).
Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Pescaglia non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisorie e definitive.

10. CASI PARTICOLARI

10.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

10.2 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.
Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

11. AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

11.1 La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art. 71 D.P.R. n. 445/2000).
Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

11.2 L'Amministrazione invierà i nominativi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, come previsto dal punto 9.3 dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020.

11.3 Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

12. INFORMATIVA AI SENSI DEL T.U. SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il d. lgs. n. 101/2018 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Responsabile del Settore 2 – Programmazione territoriale e servizi al territorio. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il d.lgs. n. 101/2018.

13. ESCLUSIONE DAL BANDO

Pena l'esclusione dal bando, la domanda di partecipazione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta.

14. NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. 431/1998 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020 (come modificata al punto 7.2 dal messaggio INPS n. 1244 del 18/03/2022).

Il Responsabile del Settore 2

Arch. Alessandro Ciomei